

Nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 29 febbraio 2024 con il quale vengono fissate le modalità ed i requisiti per l'ingresso in Italia dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoti di cui all'art. 27 comma 1 lettera q-bis e comma sexies.

Si tratta di cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un'attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell'art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98 .

Il "nomade digitale" è lo straniero che svolgerà attività di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto; In tali casi, in presenza dei requisiti sottoelencati, verrà rilasciato un visto per lavoro autonomo/nomade digitale.

All'atto della presentazione della domanda di visto i nomadi digitali dovranno dimostrare di:

a) essere lavoratori altamente qualificati ai sensi dell'art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98

b) disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del

livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

c) disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per

il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

d) disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

e) avere un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da

svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto a) "lavoratore altamente qualificato" il

richiedente dovrà dimostrare alternativamente:

i. Il possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Università

competente nel paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di

istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post

secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale

delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio

2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del

Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013,

n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

ii. Il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206,

limitatamente

all'esercizio di professioni regolamentate;

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una

delle Autorità Italiane indicate all'articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, (

vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti - impresainungiorno.gov.it). Ai

fini del visto Il richiedente dovrà pertanto produrre copia della suddetta attestazione.

iii. Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di

esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario,

pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

Per provare il possesso di tale requisito il richiedente deve presentare i seguenti documenti

rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di

Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali, ecc.):

- dati identificativi dell'impresa e lo specifico settore di attività in cui l'impresa opera od ha

- operato;

- la posizione rivestita dall'interessato all'interno dell'impresa (titolare, socio, dipendente);

- copia contratto di lavoro e/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno

- due per ogni anno dichiarato);

- attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all'interno

dell'impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto.

iiii. Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di

esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della

domanda, qualora il richiedente sia un dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25 .

[?] La documentazione di cui ai punti i) ii) e iii), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE deve essere presentata in copia autentica (o copia conforme

all'originale), dopo essere stata legalizzata da codeste Sedi o Apostillata dalle competenti

Autorità corredata dalla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale.

In particolare, con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, di cui al punto 1, in luogo della Dichiarazione di Valore è

possibile presentare l' attestazione di comparabilità rilasciata dal Centro di

Informazione
sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Nel caso di ingresso di nomade digitale, non è richiesto il nulla osta provvisorio della Questura ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.

Visto per i familiari

Previo ricezione, tramite i canali telematici, del previsto Nulla Osta SUI codeste Sedi potranno

rilasciare un visto per motivi familiari ai soli familiari individuati dall'articolo 29, comma 1, lettere

a) e b) del Dlg 286/98, (il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni

ed i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro

genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso). Pertanto non è previsto il ricongiungimento

con i figli maggiorenni, anche se a carico ed invalidi totali, né con i genitori (indipendentemente

dall'età di questi ultimi e dalla vivenza a carico del lavoratore altamente specializzato).